

R. Università di Catania

DELLA

VOCAZIONE DEL SECOLO XIX

ALLA

CULTURA SCIENTIFICA DEL DIRITTO ROMANO

PROLUSIONE

pronunziata nella Grande Aula della R. Università di Catania

il 29 Novembre 1889

DA

A. ZOCCO-ROSA



CATANIA
TIPOGRAFIA ZAMMATARO
1890



L'argomento, di cui si tratta in questa prolusione, sarà da me ulteriormente sciluppato, pur nei minimi particolari suoi, in un libro, ch' io da tempo vagheggio, e che terrà alla luce in un tempo non determinato: certo, non prima ch' io abbia reso all' Ateneo della patria il mio omaggio affettuoso, scrivendo la Storia sua dalle origini sino al secolo XIX. 1)

Per altro, oggi che le città d' Italia, auspice Bologna,

1) Qui sento il dovere di ringraziare cordialmente tutti i professori di quest' Università, i quali hanno accolto con tanto favore la mia idea appena ebbi a manifestarla. Particolarmente grato mi professo all'onorevole C a r n a z z a A m a r i, che, con la sua abituale e squisita cortesia, scrivevami:... « Io mi metto a sua disposizione per coalivarla in tale opera patriottica, non solo per far cosa grata a Lei, ma altresì nello interesse del paese e del nostro Ateneo. »

vanno, con amorosa cura, ricercando le origini de' loro Atenei, e, con legittimo orgoglio, ne van commemorando i fasti più gloriosi, sarebbe per noi indecorosa incuria non far altrettanto per l'Ateneo nostro, il primo a sorgere sul suolo della Sicilia.

Il rievocare la sua vetusta gloria varrà, certo, a farci sentire sempre più forte il dovere di esserne custodi gelosi.

E, intanto, non so tenermi dal ringraziare il Rettore dell'Ateneo per aver subito appagato il desiderio mio di annettere alla mia cattedra un Istituto, in cui verrò addestrando, fin dalle prime, i miei allievi alle ricerche scientifiche congiunte alle pratiche esercitazioni.

Per quel che riguarda, poi, questo qualsiasi discorso, con il quale ho inaugurato il corso, prego tutti a volerlo, accogliere come un mio affettuoso e riverente ricordo.

Z.-R.



Signori,



ALENDO questa cattedra, qua nell' Ateneo della patria mia diletta, io saluto riconoscente i miei concittadini cari, i cui voti affettuosi, che qui mi accompagnano, se, da un canto, molto mi lusingano, mi rendono, dall' altro, assai trepidante.

Della scienza, che imprendo ad insegnare in questo vetusto Ateneo, che, grato, ricorda l' alto favore di Alfonso d' A r a g o n a, io non mi dissimulo le arduità; ma l' ingegno svegliato di questa eletta gioventù, la benevolenza, ond' essa da altra cattedra qui mi ascoltò, l'esser docente e discenti egualmente figli d' una terra, dov' é tradizionale il culto del Diritto Romano, son per me tutte ragioni a bene sperare.

Forti figli di Sicilia, su, dunque, allo studio fidenti!

Salve, intanto, o Ateneo della patria, in cui lieto ritorno!
 Ineffabili rimembranze, ineffabili sentimenti nella mente e nel cuore mi suscita questo luogo caro, in cui venni primieramente ad educarmi. E lasciate, o Signori, che primo parli il cuore: lasciate, che, con devozione di discepolo, F. S c h u p f e r saluti; lasciate che il saluto mio a tutti voi rivolga: agli antichi maestri, a' nuovi colleghi, a' giovani cari, al pubblico cortese. Anche a te, Giovanni Ardizzoni, anche a te, Giuseppe Catalano, maestri insigni e cari, il mio affettuoso saluto oggi vorrei rivolgere! Pur troppo, non mi resta che salutar' commosso le immagini vostre, che quest' aula adornano, e ricordano tempore, caratteri, virtù, di cui ben si può dir con Tacito: '*nec lugeri, nec plangi fas est*'. Quanto a noi, *admiratione vos... et, si natura suppeditet, imitando colamus*'.

Un saluto ancora: caldo io lo rivolgo a tutti i valorosi, che, ad onore di questa Italia diletta, han mantenuta e mantengono ognor viva tra noi la fiamma della romanità.

Questi i sentimenti del cuore. Ed ora, o Signori, io non saprei inaugurare in modo migliore il corso mio, se non discorrendovi, a larghi tratti, d'una felice occasione, che il secolo nostro manifesta: della occasione alla cultura scientifica di quel Diritto Romano, che (disse bene il Messedaglia) 'ha per noi il valore di un monumento nazionale imperituro'. E fosti veramente fatidico, insigne cantore di Enea, se co'

Tu regere imperio populos, Romane, memento

intendesti alludere non solo all' *imperium* delle armi ed alla

gloria caduca del Romano *guerriero e conquistatore*; ma ancora, e più, all' *imperium* dell' *ius* ed alla gloria non peritura del Romano *giureconsulto e legislatore*.

I.

Ogni secolo, o Signori, ha un' impronta tutta sua: ha opinioni, ha predilezioni, ha entusiasmi, ha errori, che gli son propri, donde le particolari tendenze sue a questo od a quel *metodo*, a questo od a quel *sistema*, a questa od a quella *teoria*. E son queste tendenze appunto, che vengono determinando, a poco a poco e quasi in modo impercettibile, la *vocazione peculiare*, da cui ciascun secolo è irresistibilmente predominato in tutte le manifestazioni varie del pensiero. Son queste tendenze ancora, che, da secolo a secolo variando, determinano la *variabilità* delle *vocazioni*, sicchè la *vocazione* del secolo, che nasce, non è la *vocazione* del secolo, che muore.

È fatto. Ma è, dunque, grande la volubilità della specie umana? È, dunque, perenne l'instabilità del pensiero? Non c'è *volubilità*, non c'è *instabilità*: il fenomeno è tutt'altro, e non si tratta che di *perfettibilità*. Di quella *perfettibilità*, per la quale ciascuna generazione, ereditando i tesori di civiltà, accumulati da quella, che l'ha preceduta, parte da un punto alto per salire più alto ancora. Di quella *perfettibilità*, per la quale, con il succedersi de' secoli, nuove vie si schiudono al pensiero dell' uomo, nuove idee si fecondano, e, con nuovi perfezionati mezzi di osservazione e d'indagine, nuovi ed inesplorati lembi si osservano nel cielo della scienza. Di quella *perfettibilità*, della quale, a ben guardare, è fi-

glia la vocazione del nostro secolo alla cultura scientifica del Diritto Romano.

Avrò io bisogno di ricordar a voi, o Signori, che l'ipotesi della *generazione spontanea*, inammissibile nel mondo fisico, inammissibilissima è pure nel mondo morale? Che la '*protis sine matre creata*' è un'iridescente ubbia del *Montesquieu*? — Intanto questa *vocazione*, di cui io parlo, non é sbucata, così a un tratto, dalla terra: è una *protis*, che ha la sua *madre* ed una madre veneranda: è il risultato lento e graduale di un faticoso progresso scientifico, che a mano a mano s'è venuto compiendo dall'alto Medio Evo sino a' giorni nostri.

Riallacciare questa *vocazione* a quel passato storico, cui si ricollega per un filo, non sempre visibile, ma pur ininterrotto di recondite tradizioni scientifiche; mostrare la naturale filiazione sua da questo passato; chiarire, in breve, com'essa sia il prodotto di quella, che soglion denominare *evoluzione storica*, ecco il compito mio. E parmi di potermelo rendere ancor più agevole sintetizzando in un principio tutto il mio pensiero, in un principio, ch'è questo: *la vocazione che l'età nostra manifesta a studiar il Diritto Romano in modo largamente ed elevatamente scientifico, vuolsi riguardare come l'effetto immediato, diretto, naturale de' crescenti progressi scientifici, che si venner compiendo dal secolo XI al secolo XIX.* — Consentitemi, o Signori, ch'io lo venga dimostrando.

*
* *

È, certamente, uno de' più belli risultati della critica moderna l'aver messo in sodo, che qui, nell'Italia nostra, (ha ragione il *La Mantia*) pur 'nelle misere condizioni di guerra, di disordini, di grande decadenza d'ogni cultura, rimane-

va una non ininterrotta tradizione e continuazione di studi giuridici. — Là, in quell'alto Medio Evo, dove un di altro non solevasi vedere che la tetra notte di un'orrida barbarie, l'occhio acuto della critica moderna è riuscito omai ad osservare la luce di tutto un periodo di cultura giuridica: è quel *periodo prebolognese*, che si riannoda a' vecchi centri scientifici di Roma, di Ravenna, di Pavia.

Così il nostro secolo vede rischiarato da un nuovo raggio di luce il fondo oscuro della storia scientifica del Diritto Romano nel Medio Evo, e vede insieme crollare, senza rimpianti, più di un vecchio edificio, che si reggeva sulle basi veramente fragili di tradizioni o di leggende, che, simili a' vecchi Dei dell'Olimpo, se ne vanno e per sempre.

Ma di che entità fu mai la cultura del Diritto Romano nell'alto Medio Evo?

La scienza nostra resterà perennemente grata al Fitting ed al Max Conrat delle nuove pazienti indagini, consacrate a questo problema, già fatto segno agli studi di Savigny e di Ficker; ma, intanto, noi siamo affatto lontani dall'ammettere una vera e propria *cultura scientifica* del Diritto Romano fin da' primi secoli dell'Evo Medio.

La *Glossa Torinese delle Istituzioni*, illustrata dagli studi di Dirksen, di Fitting, di Ferrini; il *Brachylogus iuris civilis*, sulla cui patria e sulla cui età s'è disputato tanto da Savigny a Böcking, da Fitting a Ficker, da Padelletti a Schupfer ed a Nani; il *Libro di Praga* e le *Exceptiones Petri*, sulle cui fonti irradia nuova luce il Codice di Ashburnam collazionato da Max Conrat; l'*Expositio ad Librum Papiensem*, sapientemente curata da Behrend-Boretius, questi ed altri più o men celebri documenti della più antica cultura giuri-

dica medioevale (enumerati dal Fitting) non si prestano veramente ad iperboliche deduzioni.

Se essi son là a testimoniarcì, che il Diritto Romano ebbe ad essere studiato pur ne' primi secoli del Medio Evo, e sfatano la leggenda teodosiana; se son là a comprovarci, che, anche allora, c'era un insegnamento del Diritto e l'uso di chiosare i testi, e sfatano un'altra leggenda; non provan, poi, che si possa parlare, fin d'allora, d'una vera cultura scientifica del Diritto Romano.

Oggi, è vero, v'ha chi tende ad esaltare i prodotti letterari della scuola ravennate: si dice, che la scuola di Ravenna germogliò in un terreno molto adatto a dar vita a un centro scietifico, e sia pure; ma che non si esageri soverchiamente l'entità scientifica de' prodotti suoi.

Se quel compendio di Diritto, messo assieme a scopo didattico e noto sotto il titolo di *Brachylogus iuris civilis*; se le *Exceptiones legum Romanorum* (di Petrus de Raynerio?), se il libro di Tübinga, se il libro di Praga si vogliono, per avventura, riguardare come diretti od indiretti « riflessi » del momento ravennate della cultura giuridica prebolognese, dir anche ch'essi rispecchiano un alto grado di sviluppo scientifico, fin d'allora esistente, sembra poi troppo iperbolico.

Già altri ha notato la suprema insufficienza, la miseria del *Brachylogus* nella parte storica: un'insufficienza, una miseria, che non possono dirsi compensate o dalle *Exceptiones Petri*, di cui testè s'occupava, in Francia, il Flach, o dal *Libro di Praga*, di cui, in Ispagna, il De Hinojosa ebbe a dire: ' se cree con fundamento que procede de la Romagna y que hubo de influir en èl la escuela de Ravenna á la sazón floreciente. '

Confessiamolo: solo un esagerato preconcetto intorno al grado ed all'entità scientifica della cultura giuridica prebolo-

gnese può farci ricercare in compilazioni, destinate alla pratica o alla scuola, un elevato carattere scientifico, che i tempi stessi non consentivano. Se avvocati e giuristi, se sacerdoti e frati, se scrittori ed oratori fin dall'alto medio evo 'citavano ed invocavano leggi romane, 'può dirsi certo, può dirsi affatto provato, ch'essi 'avessero cognizione di tutto il Diritto Romano' ? Che 'possedessero il testo intero delle leggi' ? Nello stato attuale delle indagini sul periodo prebolognese l'affermativa sarebbe arrischiata troppo: pur prescindendo dalla *decaduta coltura letteraria dei sec. IX e X*, più di un indizio rende, *per ora*, plausibile l'opinione recentissima del nostro *La Mantia*: che non si può parlare, fin dall'alto medio evo, di 'un'ampia cognizione delle leggi romane'. E non vuoi neppur esagerare la portata dell'insegnamento del Diritto Romano quand'esso veniva impartito nelle scuole di arti liberali: a che prò s'invocherebbe qui la famosa lettera di *Aldelmo*?

E non convien neppure farci un'esagerata idea dell'entità scientifica della cultura del Diritto Romano nel centro pavese. Or ora fu esplicitamente affermato, che a' giureconsulti pavesi mancò una larga conoscenza del Diritto Romano: de' *Digesti* non avrebber conosciuto quasi niente, e così sarebbe lor mancata la cognizione 'delle dottrine e de' responsi della classica giurisprudenza'; del *Codex Iustiniani Augusti* ebber sì conoscenza, ma incompleta, e, quanto alle *Novelle*, le conobbero solo la mercè dell'*Epitome Iuliani*.

E su tutto ciò c'è poco da ridire: soltanto osserviamo, che, per quanto riguarda il grado di cultura del Diritto Romano e la cognizione delle fonti sue, non vogliono esser posti tutti in un mazzo i giureconsulti della scuola di Pavia. Certo, bisogna pur sempre distinguere i *veteres* da' *posteriores*, nei quali e quella cultura e quella cognizione ti appaiono di gran

lunga maggiori. E già lo si rileva da quell' *Expositio ad Librum Papiensem*, che se ad alcuno parve sorta nel periodo del maggior apogeo della scuola pavese, parve ad altri come un riassunto dell'attività scientifica della scuola morente.

Intanto, noi siamo ben lontani dall'esaltare il valor scientifico della scuola pavese: le insufficienze, i difetti suoi furono già, con acutezza, notati da Bethman-Hollweg, e non occorre qui d'insistere su quel non sollevarsi mai a' principi giuridici fondamentali, che parve difetto caratteristico della giurisprudenza lombarda. Manca ancora quello studio largo e diretto delle fonti, che sarà vanto d'Irnerio e della sua scuola; mancano ancora quei sussidi storici e filologici, che faran difetto agli stessi *Glossatori*: Grammatica, Rhetorica, Dialettica, ecco i grandi sussidi del giureconsulto pavese.

E nondimeno è là, nel cuore della forte Romagna, a Ravenna, erede della vecchia scuola giuridica di Roma 1); è là nella gloriosa terra lombarda, a Pavia, che vogliono essere ricercati i più vitali germi, che, in avvenire, feconderanno un'elevata cultura scientifica del Diritto Romano, se pure non si vogliono oltrepassare le Alpi *per indagare quanto la scienza giuridica francese* (qual' ebbe a svolgersi nelle scuole di Orleans e di Lione) sia *girovata* al risorgimento della scienza giuridica italiana.

1) N' ebbe un confuso sentore Odofredus in *Infortiatum* l. 82 *ad leg. Falcidiam* quando disse: ' Debetis scire (parla agli studenti), studium fuit primo Romae, postea, propter bella quae fuerunt in Marchia, destructum est studium. Tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, quae dicta Ravenna postea est. ' — Odofr., benchè tutt' altro che autorevole in cose storiche, tuttavia qui dice più d' una cosa vera.

Non ve ne faccio meraviglia, o Signori.

Nella lenta evoluzione storica della scienza gl'inizi son così riposti, così lontani, così umili, che quasi quasi non si discernono. Le culture scientifiche più elevate, più rigogliose, più splendide non sono che lo sviluppo de' germi modesti ed umili di culture preesistenti, alle quali vengono a riallacciarsi come agli anteriori anelli d'una medesima catena.

È così, che, allorquando la moderna cultura scientifica del Diritto Romano vuol rifare a ritroso il suo fortunoso cammino

... .. come quei, che con lena affannata,
Uscito fuor del pelago alla riva,
Si volge all'acqua perigliosa e guata,

deve qui, in mezzo a quest'alto medio evo, venir ricercando i germi primi, i prodromi lontani, gl'impulsi remoti.

Veramente abbiamo inteso a dire, che la cultura giuridica prebolognese non fu punto *affatto primitiva*. Non fu *primitiva* affatto, sì, sta bene; ma, intanto, tale qual vien riflessa dalle reliquie sue, non ci si rivela assai elevata e profonda: certo è assai mena elevata e profonda di quel che voglia credersi. — Dopo tutto, la cultura giuridica prebolognese rappresenta il capitale di fondo, che Bologna ereditò da' preesistenti centri scientifici: è un capitale di cultura giuridica, che s'era venuta elaborando così come avean consentito i tempi difficili dell'alto medio evo, e solo in mezzo alle risorgenti libertà comunali poteva raggiungere più largo, più vivo, più rigoglioso sviluppo.

II.

Noi usciamo, Signori, dall'alto medio evo ed una nuova luce di cultura scientifica ci colpisce lo sguardo. È una luce,

che vien da Bologna, e noi la saluteremo con le parole di colui, che di Bologna è onore e che fu d'Irnerio, per tanti anni, insigne successore: ' dal dì che in mezzo al caos di elementi cozzanti tra loro, in mezzo alle lotte intestine e alle ingannevoli paci di due potestà mal-disputantisi il dominio del mondo, a traverso il miscuglio di leggi barbariche, di feudalismo, di disparate consuetudini locali, lo studio delle romane leggi assunse ad opera d'Irnerio la toga virile; dal dì che furon poste le basi della Scuola Bolognese, che, per tanta distesa di secoli, ebbe continuatori preclari e vide l'accorrer frequente di uditori e d'allievi di ogni parte d'Europa...; da quel dì può dirsi, che cominciò un ordine nuovo di tempi, non perchè, quasi al tocco di magica verga, sorga l'età dell'oro, ma perchè da quel dì potentemente si afferma la scienza, che intanto in una e poi nelle molteplici manifestazioni sue, prende posto tra i precipui fattori della civiltà. '

Su questa età e su questa scuola, che, con la sua luce comincia a diradar le tenebre medioevali; su questa età e su questa scuola dalla risorta Italia commemorate ' tra le memorie e le speranze, ' molti pregiudizi s'addensavano: è merito della moderna critica storica l'averli omai dileguati.

Chi vedrà più nella scuola di Bologna una nuova Minerva, uscita bella e adulta dal cervello d'Irnerio? Omai si sa, che ' anche lo Studio bolognese ha i suoi precursori, e non può dirsi ch'esso per il primo riaccenda, dopo tanta caligine medievale, la lampada della scienza ': son parole dello Schupfer. E se la critica, da un canto, riannoda le origini della scuola de' Glossatori a quella cultura giuridica prebolognese, di cui Bologna, per più d'una causa, era destinata ad esser l'erede; dall'altro canto, vien pazientemente rievocando dall'oblio tutta una fioritura giuridica preirneria-

na, e Chiappelli, con amorosa cura, tenta di scoprirne i venerandi rappresentanti ed i nomi loro. Poveri nomi, che furon travolti nel vortice dell'oblio: chè se quel di Peppone eccettui, tutti si eclissarono, quasi stelluzze, dinanzi alla luce del nome d'Irnerio! 1)

Ma qua: fu il grado di cultura del Diritto Romano con Irnerio e coi Glossatori? Voi lo sapete, o Signori: volta a volta i buoni Glossatori furon fatti

Segno d'immensa invidia
E di pietà profonda,
D' inestinguibil odio
E d' indoinato amor.

Ora furono esaltati quasi come nuovi maestri del genere umano, ora abbassati a semplici imitatori de' giureconsulti bizantini; ora riscossero amorosi inni e furon salutati come i rappresentanti d' una vaticinata età:

*Ultima Cumaei venit iam carminis actas,
Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo;*

ed ora furon soverchiamente derisi come ignoranti di cose storiche. Taluno fece loro gran colpa l' aver considerato il *Corpus Iuris* come un *codice vivente*; altri non seppe lor perdonare l' aver inconsciamente precorsa la teoria darwinistica, facendo discendere la *lex Fufia Caninia* da un *canis*!

Lungi da noi ogni esagerazione. Mettendo da banda le viete fisime di Abramo Wieling, e tenendo conto insieme e delle ricerche del Tamassia e delle critiche di Schupfer, di Landsberg, di La Mantia, noi, nel momento, non possiamo riguardare i giurecon-

.....

1) Italiano, come già ebbe a sostenere il Del Vecchio (*D' Irnerio e della sua scuola*. (Pisa 1869), non già Tedesco come pretende anche oggi il Leonhard (*Die Universität Bologna im Mittelalter*. Leipzig. 1838).

sulti bolognesi come altrettanti imitatori de' giureconsulti bizantini: non già perchè essi si trasformerebbero, per tal guisa, in altrettanti plagiari (ci potrebb' essere imitazione, non plagio), ma perchè ci mancano ancora prove sicure insieme e irrefragabili dell'imitazione bizantina negli scritti de' Glossatori. Se pure, è verosimile che questi abbian potuto aver conoscenza degli scritti de' bizantini ' col mezzo della tradizione orale o delle scuole di Roma e di Ravenna. ' Per tal guisa la giurisprudenza bizantina potrebbe, forse, riconnettersi alla *Glossa* in modo affatto *in diretto*; ma con ciò, come ognun vede, siamo ancora molto lontani dalla vera e propria imitazione bizantina. Questa supporrebbe ne' Glossatori una conoscenza piuttosto profonda del greco; ma la si rileva forse dalle Glosse d' Irnerio, delle quali s' è occupato testè il Pescatore? Si rileva dalla *Summa* di Rogerio, pubblicata, non è guari, nella *Bibliotheca iuridica medii aevi*? Si rileva dalle *Dissensiones dominorum*, delle quali lo Scialoja ci ha dato una raccolta nuova, tratta da un Ms. Chigiano? Si rileva dalla *Summa* di Azzone, cui ha consacrato testè belli studi Ernesto Landsberg? Tutt' altro. E così possiamo dire con Vito La Mantia, che ' gli antichi Glossatori non conobbero testo greco di leggi, nè fecero uso di commenti e di altre opere di diritto greco-romano. ' 1) Potran venturo ricerche provarci il contrario? Saran per noi le benvenute; ma sino a quel dì, possiamo par-

1) Qui non ci occupiamo delle così dette tracce del diritto teodosiano nelle opere de' Glossatori, pur riconoscendò quel certo influsso, che il Diritto Teodosiano esercitò anche accanto al Diritto Giustiniano: in ciò ha ragione Calisse. *Il Diritto di Teodosio in Italia*. Macerata 1888.

lare ancora dell' ' originalità, della freschezza, del vigore delle idee ' de' Glossatori, prescindendo da qualunque bizantina imitazione, e, sino a un certo punto, possiam convenire con quell' egregio, che li salutava come ' forieri dell' alba del rinascimento. '

Noi riconosciamo di buon grado, che ' Irnerio, letterato e filosofo, rese la scienza del Diritto Romano indipendente dalle altre discipline del *trivium*, e affermò la sua individualità; ' ma per ' quanto i Glossatori si fossero studiati di penetrare nell' intimo del Diritto Giustiniano, ' non vi riuscirono, che a metà: mancavano loro due facci necessarie *per ficcar lo viso a fondo in un Diritto om' vecchio di più secoli: le facci della Storia e della Filologia. Ma chi non ammirerà tanto più la loro acuta esegesi delle fonti quando ricorderà, ch' è fatta da uomini, privi di sussidi storici e filologici?*

La loro età contrasegna incontrastabilmente uno de' luminosi punti di partenza della moderna cultura del Diritto Romano: da Irnerio a Roffredo ed in mezzo alle dispute vivaci di *Gosiani* e *Bulgariani* si elabora una delle parti della cultura romanistica: lo studio delle fonti, delle fonti, dico, giustiniane. È uno studio tutto inteso ad un fine pratico, che, per altro, ben rispondeva alle esigenze del tempo, all' indole, alle condizioni sue. — Ha ragione il sig. De Hinojosa: i Glossatori mirarono ad infondere nel Diritto Giustiniano « el soplo de la vida, no limitándose à admirar en él un insigne monumento de la antigüedad, ni proponiendo que se la copiara servilmente en todas sus partes, sino investigando los vinculos por los cuales se enlazaba con su época y mostrando su valor como aplicable á los casos cuotidianos. » Questo ricordino coloro, che fan quasi una colpa

a' Glossatori l'aver essi considerato il *Corpus Iuris* piuttosto come vigente Codice, che come archeologico monumento.

Ma, intanto, il fine stesso, che i Glossatori si prefiggevano, non era tale da condurli ad un' elevata cultura scientifica del Diritto Romano, senza dire che i tempi stessi mal consentivano una cultura siffatta. — Questa suppone larghi sussidi scientifici, suppone una conoscenza intiera e completa delle fonti; ma, purtroppo, a' Glossatori faceva difetto l' una cosa e l' altra. Chi non sa, che, per parecchio tempo, perfino le fonti giustinianee furono da' Glossatori conosciute solo *incompletamente*? A chi é ignoto, che mancò loro il sussidio delle fonti antegiustiniane, nulla potendo provar in contrario il « *De quibusdam verbis legalibus*, » tramandatori dal Codice Torinese?

Ei si può dire, che mancò a' Glossatori tutto quell' insieme di sussidi, che un dì daranno all' esegesi e al sistema un carattere scientifico, che invano potremmo pretendere dalla *Glossa* e dalla *Summa*. Malgrado tutto, noi saremmo, però, molto ingrati se da' Glossatori ci allontanassimo senza salutarli con molta riverenza. — *Salvete!* In tempi difficili Voi foste come le Vestali del Diritto Romano: ne esplicaste e configuraste le imperiture dottrine; vi richiamaste l' attenzione ed il culto dell' Europa; gli preparaste la via a divenir la base delle moderne legislazioni: ciò basta ad eterna gloria!

I posteri, poi, vorranno spingersi più in là, e sarà naturale: lungi dal restar incatenati alla rupe sacra della *Glossa*, simili all' eroe del Caucaso, vorranno veder più addentro nel mistero delle cose. — Osserveranno le fonti al lume della *Storia*, della *Filologia*, della *Critica*, ed il *Corpus Iuris* avrà, a così dire, i suoi anatomici, che ci daranno la diagnostica delle interpolazioni nel *Codice* e nelle *Pandette*. In queste non si vedran più *leges* indiscutibili, ma *fragmenta*, che saranno ap-

prezzati variamente secondoché provengano o da un insigne come P a p i n i a n o o da un compilatore come U l p i a n o. Audace, la critica penetrerà nel tabernacolo de' giureconsulti romani, e tenterà di distruggere o menomare l'aureola di molti di coloro, che P o r t a l i s, pur in mezzo a' trambusti della grande rivoluzione, salutava ancora come ' *les instituteurs du genre humain!* '

III.

Veramente prima che quest'insperati orizzonti si schiudano agli studî romanistici, passeran secoli, o Signori: noi li abbiam voluto precorrere col pensiero.

Dovrà la *Glossa* prima lentamente decadere, poi cristallizzarsi nella *Glossa Accursiana*; dovrà pure tramontare il periodo storico de' postglossatori, perchè si faccia un buon tratto di via verso quei secoli di rinnovamento. — Un sopravvento deleterio della *Glossa sul testo*, un eterno impelagarsi nelle sottigliezze della dialettica; quel *mos italicus*, che sarà tanto canzonato da T o m m a s o F r e i g i u s, e verrà a fiera battaglia col *mos gallicus iura docendi*; un linguaggio singolarmente orrido, cui scoccheranno acuti dardi un V a l l a ed un M u r e t o, ecco le anormalità, che incontriamo nell'attraversar questi tempi intermedi, che pure furon di transizione alla luce della rinascenza.

Furon tempi, in cui poco mancò non s'innalzasse un tempio alla dea *Glossa*, come, più tardi, dovea farsi per la dea *Ragione*! E a che ci aggirerem noi per questi tempi, noi che della vocazione del nostro secolo al culto scientifico del Diritto Romano andiamo ricercando i lontani germi ed i prodromi?

Signori, è tempo oggimai di smettere certi vecchi precon-

cetti intorno all' *epoca accursiana* e alla *scuola intermedia di Bartolo*: amendue furon due ineluttabili momenti transitori, senza dei quali, chi ben guardi, non si poteva giungere alla moderna cultura scientifica del Diritto Romano: *nec Natura, nec Historia faciunt saltus*: il latino è brutto, ma il principio è vero.

Se voi, o Signori, rivolgete uno sguardo alle fortunose vicende del progresso scientifico, un fenomeno osservate subito, ed è questo: a mano a mano, che de' valorosi la schiera si assottiglia e, per un insieme di circostanze varie, i vuoti non si colmano, la cultura declina e declina, ed a' valorosi, che produssero, sottentrano i pazienti, che raccolgono. La cosa non andò diversamente pei Glossatori: *Placentino* ed *Azone* son gli ultimi rappresentanti del ciclo fecondo della *Glossa*, e quando, con *Roffredo*, il ciclo si chiude, viene *Accursio* e *Accursio* raccoglie e compendia: raccoglie male, compendia male; certo imperfettamente ed incompiutamente. E nondimeno là, in fondo alla farraginoso *Glossa Accursiana* (fatta segno a' dotti studi di *Landsberg*); là, sotto la rude scorza della *Glossa ordinaria*, c'è lo spirito di una cultura, ora in pieno letargo, ma che si ridesterà vivace nei giorni lieti della rinascenza.

Sino a quei dì ci voleva un ambiente, che, quella sonnecchiante cultura in un modo qualunque riscaldando, impedisse, ch'essa perisse affatto in mezzo al *pragmatismo sterile del foro*, ed ecco la *scuola intermedia di Bartolo*, cui *Bernabei* e *Flach* han consacrati nuovi studi, che completano quelli del *Vitalin*. — Avea ragione il nostro compianto *Bellavite*: 'l'indirizzo di *Bartolo* fu bastevole a mantener in vita la scienza, finchè sottentrò ad innalzarla il movimento scientifico generale.'

Gli avventati giudizi di *Gravina*, di *Heinecke*, di

Berriat Saint-Prix, di Maynz intorno a' post-glossatori, a Bartolo, a' bartolisti vogliono omai esser abbandonati per sempre dopo gli studi di Stintzing e di Chiappelli, di Brugi e di Bernabei, di Max Conrat e di Flach: noi dobbiamo riconoscere con lo Schupfer, ch'è merito di Bartolo e della sua scuola l'aver ripigliato ' lo svolgimento ampio dei testi, cercandone le ragioni e deducendone le più lontane conseguenze. '

Per altro, noi distinguiamo Bartolo da' bartolisti come Petrarca da' petrarchisti; e, d'altra parte, salutiamo festosamente quell' esigua schiera di valenti, (e fosti tra questi anche tu, Riccardo Malumbra!), i quali seppero, più o meno, resistere all' onda della dialettica, che montava, montava e straripava. — Ma li salutiam, forse, come precursori d'una nuova scuola di Diritto Romano, contrariamente all' opinione di Savigny e di Dante Dal Re? Noi distinguiamo i più lontani da' prossimi precursori della scuola de' culti, poichè neppur questa scuola sorgerà tutto a un tratto, nuova Minerva. dal capo di Alciati. E se coloro, che, primi, tentarono di opporsi alla straripante dialettica del bartolismo, possono, in certo modo, salutarsi come lontani precursori de' culti; di questi, poi, precursori prossimi son soltanto coloro, che, primi, cominciarono a compenetrarsi dell' utilità di applicare la cultura umanistica allo studio del Diritto Romano.

Intanto, così nei più lontani, come ne' prossimi precursori della nuova scuola culta di Diritto Romano, noi dobbiamo salutar grati coloro, che, in modo diverso, chi più, chi meno, incosciamente tutti, contribuirono a dar un certo impulso a quella vocazione al culto scientifico del Diritto Romano, che

solo in questo nostro secolo dovea fortemente accentuarsi. E lo stesso *bartolismo*, cui non soglion rivolgersi, che epiteti di leggianti, con più sereno giudizio vuol essere riguardato qual veramente fu: uno di quegli eteroclitici momenti di transizione, che ci furono sempre e ci saranno nel cammino della civiltà, nello sviluppo del pensiero. Che non sia vanamente altiziosa la moderna cultura scientifica del Diritto Romano, e non disdegni ogni vincolo di discendenza neppur da quell'orrido *bartolismo*, che, per legge storica, dovea precorrerla e prepararla.

IV.

E siamo al sec. XV: la cultura classica si ridesta, c'è un febbrile agitarsi per disseppellire Codici e commentarli. È il secolo della rinascenza, e noi lasceremo a' nostri padri la cara illusione di credere rinata, con la cultura de' classici latini, l'antica grandezza di Roma! V'ha delle grandi illusioni, che, a volte, fanno bene a' popoli: certo, li scuotono dal loro torpore.

'Uno svincolarsi dello spirito umano dal principio assoluto di autorità, un rivendicare al pensiero la propria indipendenza, un ritemperarne le forze ad una fonte di civiltà rigogliosa ed inesauribile, 'ecco i tratti caratteristici del nuovo secolo, che sorge.

E noi dobbiamo salutarlo festanti: è il secolo, in cui 'al lume, che le restaurate lettere latine e greche spandono sugli istituti e sui costumi dell' antichità, 'parte dalla gentil Firenze quel nuovo movimento di studi, che determinerà una nuova èra di cultura del Diritto Romano: Firenze e la scienza del Diritto nel periodo del rinascimento è un tema di alto interesse, e fn già fatto segno a sapienti ricerche.

Non c'è dubbio, o Signori, che *Florentia* sia stata, nell'età della rinascenza, quel che *Bononia* nel medio evo: alla patria di Dante il vanto d'aver fecondato, nel secolo del rinascimento, "i primi germi di rinnovamento della scienza del Diritto Romano la mercè dell'umanismo, e prima ancora che questa riforma si estendesse alla Francia, all'Olanda, all'Allemagna."

Intanto è in mezzo alla rinascenza, è in mezzo alla *scuola de' culti*, che la vocazione del nostro secolo alla cultura scientifica del Diritto Romano riceve uno de' suoi più forti impulsi: onde Brugi (io gli mando un saluto), parafrasando anche un'espressione di Ulrico Zasius, potè ben dire, che 'devesi ai culti, malgrado talune singole aberrazioni ed esagerazioni, il grande progresso della scienza del Diritto Romano nel secolo XVI, e la sua liberazione dalla sordida veste medioevale.'

Il ritorno alle fonti, l'uso delle loro nuove edizioni (e ve n'ebbero davvero pregevoli), la Storia e la Filologia, chiamato, anche soverchiamamente, in sussidio dell'esegesi delle fonti, la chiarezza, l'eleganza, la concisione dell'esposizione, sostituite alla barbara forma bartolistica, la libera discussione, sostituita al feticismo della *communis opinio*, non contrassegnan forse il primo vero accentuarsi d'una cultura scientifica del Diritto Romano?

Noi prescindiamo dalle divergenze metodiche e non metodiche, che tra i culti ci furono nè poche, nè lievi: ricordiamo Alciati, Cujas, Douneau; noi tacciamo di quello insieme di cause etico-sociali, per le quali ad una cultura, sorta tra noi, convenne esular dalla patria con Alciati, e solo oltre Alpi potè attecchire e da Avignone e da Bourges spandersi gagliarda; noi non ricorderemo qual 'tesoro inestimabile di materiali storici, critici, esegetici' la scienza no-

stra deve al grande C u j a s; non diremo com'egli e la scuola sua abbian realizzato il compito di ' digrossare con le umane lettere l'interpretazione del Diritto Romano, di affrancarlo dalle pastoie della scolastica, in cui lo aveano involuppa o gli ultimi commentatori, di ritornarlo alla sua nativa purezza e di propo-lo alla pratica ad emenda delle erronee dottrine, che con essa eransi inviscerate. '

Nè qui farem motto della famosa polemica contro i legis de' secoli XIV, XV, XVI, i quali, ha ragione il C h i a p p e l l i, *impastoiati dai legami dell'autorità e dalle tradizioni di scuola, non potevano più facilmente aprirsi la strada a più liberi campi e sollevarsi a più sereni orizzonti.* È contro d'essi che combatterono gli umanisti.

La lotta tra *umanisti* e *bartolisti* fu una di quelle lotte, che ci saran sempre nei momenti dinamici di transizione, nei quali le correnti del pensiero vecchio s'incontrano con le correnti del pensiero nuovo: esse si urtano e si riurtano finchè la parte vitale del pensiero vecchio non si fonde con la parte vitale del pensiero nuovo. Sorgon così le nuove ère del pensiero, quasi trattati di pace dopo aspre battaglie. — Le singole esagerazioni, le singole intemperanze de' culti passarono; ma la spinta, che la loro scuola diede ad una cultura scientifica del Diritto Romano restò.

Anche qui noi l'abbiamo a fare con la legge di *perfettibilità* e di *prog esso*, poichè, a ben guardare, la scuola de' culti, più che distruggere, non fa che perfezionare un metodo, troppo unilaterale e troppo rude con glossatori e post-glossatori: è un pensiero, che altrove svilupperò.

Volta a volta, Voi lo sapete, bartolisti e culti sono stati abbassati od esaltati a seconda lo spirar de' venti, e anche oggi, alla vigilia della promulgazione del Codice Civile Germanico, il fenomeno fa capolino: già ebbe a notarlo uno de' nostri più

distinti romanisti: Muzio Pampaloni. È una bizzarra altalena, che la fa a' cozzi coi dettami d'una critica storica elevata e conscia di sé: questa non può, nè dee ginguillarsi nell'abbassare od esaltare bartolisti o culti con femminile volubilità: compito suo è tutt' altro e precisamente questo: *' suum unicuique tribuere. '*

Or, se con sereno occhio critico guardiamo e la *scuola bartolistica* e la *scuola culta*, che cosa propriamente ci rappresentano, che cosa sono? Rappresentano e sono i gradini di quella scala, che pur era uopo ascendere prima di giungere alla moderna cultura scientifica del Diritto Romano. È certo, o Signori, che, nel suo cammino ascendente, la cultura passa per gradini intermedi, ed è ovvio, che la cultura del Diritto Romano non poteva passar, d'un salto, dalla scuola d'Irnerio alla scuola di Alciati; nè si comprende come, messi tutti in un mazzo, si possano abbassare i così detti *culti*, quando la scuola culta, a dir del Chiappelli, *' contribul a far risorgere l' individualismo nella scienza nostra, sostituendo, nella ricerca dottrinale, alla vecchia uniformità l'impronta personale e la ricerca originale, dond' ebbe origine quella varietà nelle opere di diritto, che mai si era vista per l'addietro. '*

V.

Curioso fenomeno, o Signori! Quella, che, senza volerlo, diè, indirettamente, una gran spinta alla moderna cultura scientifica del Diritto Romano fu una scuola oggi morta e sepolta: la scuola di Diritto Naturale. Le audacie sue, ha ragione il Nani, giovarono ad " accelerare il moto del progresso, che, senza questa spinta vigorosa, si sarebbe svolto in assai più lungo numero di anni; " giovarono a determinare la reazio-

ne gagliarda d'una nuova scuola, che se con H u g o s' inizia, da S a v i g n y si noma.

Di questa scuola si celebre, che sorge tra due secoli l'un con l'altro armato, nè le note origini ricorderò, nè le celebri battaglie; domanderò piuttosto: quale spinta alla moderna cultura scientifica del D. R. veniva dalla scuola storico-giuridica di Alemagna?

Una spinta grande, gagliarda, decisiva, talchè il S o h m ebbe a dire, che l'opera iniziata in Italia da' Glossatori e continuata in Francia da giuristi d'alta fama, fu ripresa in Germania, per la prima volta, nel secolo XIX da S a v i g n y e dalla sua scuola.

Io taccio, o Signori, di quel filo di recondite tradizioni scientifiche, per il quale la scuola storica alemanna può riconnettersi alla scuola culta italo-francese ¹⁾, con cui se pur comuni, quasi, ebbe i mezzi dell'indagine, comune, per converso, non ebbe il fine: non abbiamo, che a rimettercene al noto programma di S a v i g n y. Era il ' *metodo storico rigoroso* ' ch'egli e la scuola sua propugnavano, quel metodo, che ' mira a raccogliere dalla storia lo spirito vero delle istituzioni ed a separar ciò, ch'è tuttora *utile* da ciò ch'è *morto* ed appartiene soltanto alla storia. ' — Ma v'ha anche più: facendo sorgere il Diritto " dall'istinto popolare, " che si manifesterebbe mercè la *consuetudine*; affermando, che ciascun popolo si crea da sè il suo *Diritto* in quella guisa stessa che si crea una lingua, un' arte, una costituzione propria; riguardando *giureconsulti* e *legislatori* come ' *organi* e *rappresentanti della coscienza*

.....

1) All' *italica* se condo il valente prof. C r i s t a f u l l i - Z a p p a l à, che così bene ha rive ndicata " *l' autorità degli Italiani nella scienza del Diritto.* '.

za nazionale, ' la scuola storica riconduceva il Diritto a quell' ambiente sociale, da cui i metafisici lo avevano stranamente segregato. E come non sapergliene grado? Essa poté, così, sfatare la concezion fallace del Diritto Romano come l' opera di legislatori, investiti della missione di organizzar a lor talento la società romana, e raffigurarlo come un natural prodotto della coscienza del popolo.

E, intanto, nuove reliquie della giurisprudenza antigiustiniana si scoprono; viene alla luce il palimpsesto di Verona, le edizioni di G o e s c h e n e di H a r t m a n n ne diffondono la conoscenza; G a n s l' illustra con i suoi *Scholien zum Gaius*, D u p o n t con le sue *Disquisitiones*; S c h r a d e r dimostra quanto la storia del Diritto Romano abbia guadagnato grazie a questa scoperta, che schiude un'era nuova agli studi sull'antica procedura romana. Si sfruttano da' romanisti nuove fortunate scoperte epigrafiche; si studiano con fine spirito critico i fasti della scienza del D. R. nel M. E., si fan nuove indagini sul diritto di possesso; si rivolgono larghi e profondi studi al sistema del D. R., si curano e si studiano i *gromatici veteres* (già a' nostri Culti non ignoti); si mette in evidenza il metodo tenuto da' compilatori dei Digesti, si fan sapienti ricerche *de geminatis et similibus, quae in Digestis inveniuntur*: un'era nuova e feconda di attività scientifica s' è schiusa!

Essa sarà gloria imperitura di S a v i g n y e della scuola sua.

Il tempo inesorabile a poco a poco ha messo sempre più a nudo i difetti di questa scuola, e già J h e r i n g e K i e r u l f f e S e i t z e B e k k e r e J o u r d a n ne han detto a sazietà; ma non si obli, che accanto a questi suoi difetti sta il merito suo imperituro d'aver dato un nuovo gagliardo impulso scientifico allo studio storico e dommatico del

D. Romano. Io lo dirò con J o u r d a n: ' il en est de l'ècole historique comme de tant d'autres écoles: ce qu'elle a fait vaut beaucoup mieux que ce qu'elle a dit: ses doctrines passeront [non tutte però], mais se travaux, ses savants recherches demeureront; ' anzi può dirsi che siansi felicemente continuate, e prova ne sia quella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, che fa onore alla Germania.

VI.

Chi l'avrebbe immaginato, o Signori, che i progressi di quegli studi linguistici, che pur aveano dato sì vigoroso impulso al sorgere della scuola storica, doveano, un dì, recarle un colpo piuttosto grave? — Il dì, in cui la Linguistica comparativa scoprì, che una lingua ' non comincia ad esistere nel tempo stesso, in cui un numero di uomini comincia a formare un popolo a parte; ' il dì, in cui si scoprì la filiazione di tutte le lingue indo-europee da una madre lingua ariana; il dì, in cui conseguentemente si scoprì, che ' tutte le lingue e tutte le genti indo-europee convergono, come raggi a centro, al ceppo ariano; il dì, in cui all'unilateralità di ricerche dell'antica scuola storica si venne sostituendo la ricerca storico-comparativa, suggerita dalla Linguistica, il teorema fondamentale di quella scuola, nel suo assolutismo, si chiariva poco esatto.

Si vide allora, che i popoli indo-europei (tra i quali gl'Itali) portaron seco dalla precorsa comunione asiatica un fondo comune di civiltà, che poi vennero variamente sviluppando sotto l'influsso di circostanze diverse topografiche e climatologiche insieme. La coscienza, l'attività, l'energia di ciascun popolo indo-europeo entrarono nella formazione del suo Diritto; ma non come una forza, che di punto in bianco lo cred

(ecco l'errore della scuola storica), bensì come una forza elaboratrice di quella *comun suppellettile* di consuetudini, che aveva avuto le sue *primitive elaborazioni* nel periodo unitario ariano. Il Romano entra nella storia con un capitale di usi giuridici comuni agli altri fratelli ariani; lor dà, poi, originale sviluppo, imprime loro l'orma del suo quiritario *esclusivismo*: al venturo vigoroso influsso dell' *ius gentium*, alla ventura opera sapiente del *Praetor* [*vita vox iuris civilis. D. I. 1. 8.*] il temperare gli esclusivismi e le asprezze dell' *ius Quiritium*, il supplire alle insufficienze sue.

Purtroppo, la scuola savigniana non vide i più lontani anelli della catena di questa storica evoluzione: vi ostava il suo metodo d'indagine tutto unilaterale, perchè circoscritto o al solo mondo romano o al solo mondo germanico; ond'è, che un nostro valoroso, il N a n i, non inclina punto a riconoscere un vero legame tra i giuristi della scuola storica e la moderna Sociologia comparata.

VII.

E, intanto, o Signori, pur nella Germania si dà per sempre un addio alle vedute unilaterali dell'antica scuola storica. Udite la voce di L e i s t, il venerando prof. di Iena:

Se non si riconosce [così nella *Graeco-Italische RG.*] che le istituzioni de' diversi popoli ariani si rischiarano reciprocamente tra loro; se non si riconosce, che si tratta d'istituti, discesi da un *comune capostipite*, viene a mancare, di necessità, una profonda intelligenza della Storia del Diritto Romano.

E, d'altra parte, poichè questo è e sarà al mondo incivilito maestro perenne di concetti giuridici finemente elaborati, la conoscenza profonda della sua storia è, a un tempo, condizione essenziale a rettamente giudicare dello sviluppo del Diritto del-

l'umanità in generale. E lo riafferma or ora nell'*Alt-Arisches Jus Gentium*, in cui ei fa questo bel tentativo: ' die geschichtlichen Zusammenhänge zu veranschaulichen, welche zwischen dem Rechte der altindisches gentes einerseits, und dem Rechte der altgriechischen bezw. Altitalischen Stämme anderseits bestehen '

Ed ecco schindersi una nuova èra di ricerche, condotte con quel metodo comparativo, che, a parer di K o v a l e v s k i, di H o m s y H o m s, di S c h u p f e r schiude alla scienza nostra vasti orizzonti. E qual romanista ignora le interessanti indagini di B e r n h ö f t, di K ö h l e r, di V e r n i t s c h, B o g i s i ö, di P o s t? Chi ignora le ricerche sapienti del compianto S u m n e r M a i n e, che ha saputo così sagacemente ravvicinare gl'istituti giuridici dell'antica Roma a quelli, segnatamente, dell' India ?

In Francia la via aperta da G i b e l i n, continuata da F u s t e l d e C o u l a n g e s (salutiamo, o Signori, la sua non peritura memoria!) è ora egregiamente continuata dal D' A r b o i s d e J u b a i n v i l l e e dal D a r e s t e.

È col metodo comparativo (così quest' ultimo) che, negl' istituti de' diversi popoli ariani, può distinguersi ciò che v'ha di *assoluto* e ciò che di *relativo*; ciò, che s'attiene alla natura stessa dell'uomo, e ciò che varia all' infinito sotto l' influsso di condizioni esteriori. — Il concetto della Storia del Diritto Romano s'è venuto, così, ad allargare, onde lo S c h u l i n potè ben dire, ch' essa é ' *ein Teil der gesamten Geschichte der Kultur und des Rechts des Altertums* ', e certo dell' *antichità ariana*.

L' Italia nostra, Voi lo sapete, non resta insensibile ed estranea a questo fecondo movimento scientifico, ed a quanti lo seguono con intelletto d' amore mando, in questo dì, il mio saluto.

Frattanto anche a' progressi degli studi filosofici dobbiamo qualche cosa: un perfezionato concetto scientifico dello sviluppo del Diritto ci suggerisce oramai un metodo razionale, così nel risalire alle origini degl' istituti sociali e giuridici di Roma, come nel seguirli, a passo a passo, nei vari gradi del loro svolgimento. Quel metodo sminuzzatore, adottato da Gustavo Hugo (e si ricordi la briosa satira di Jhering), quello spezzare in arbitrarie ed aprioristiche divisioni e suddivisioni cronologiche lo sviluppo *armonico* ed *uno* de' singoli istituti, si abbandona oramai per sempre. E, veramente, non vuoi far violenza all'*unità* del movimento storico del Diritto, nè questo si può segregar dalla *vita*. Ciascun istituto vuol essere ininterrottamente studiato dalle origini sue sino al suo maturo sviluppo, studiato in mezzo a quelle condizioni etico-economiche-sociali, che su d' esso un vivo, potente, diretto od indiretto influsso esercitarono.

E, d'altra parte, ad eliminare i vecchi e perniciosi dissidi tra *pratica* e *teoria*, la moderna cultura scientifica del Diritto Romano, lungi dal guardarlo da un punto solo o tutto *teoretico* o tutto *pratico*, vuol, ben a ragione, guardarlo da tre punti di vista. I) Dal punto di vista *storico generale*: qui se da un canto lo si riconduce alla sua preantica sorgente ariana, dall'altro lo si studia in relazione allo sviluppo del dritto presso gli altri popoli di ariana origine. Senza ciò non si comprende nè con qual capital^e di consuetudini, di usi i Romani entrarono nella Storia, né in che consista il peculiar sviluppo, che ad essi diede il loro genio giuridico. — II). Dal punto di vista *storico particolare*, cioè a dire in *se stesso*: è così, che può apprezzarsi l'alto, l'insuperato valor intrinseco del Diritto Romano, e comprendersi insieme perchè de' giureconsulti romani fu detto: " sono per la scienza del diritto ciò che per la poesia e la filosofia i poemi di Omero ed i dialoghi di

Platone", e, forse, anche più. — III). Dal punto di vista *pratico* e *legislativo*, cioè a dire in relazione all'uso, che se ne può fare nell'odierna giurisprudenza ed in una ventura riforma della nostra legislazione civile. E questo è un punto, o Signori, che merita molta attenzione oggi, che già cominciano ad udirsi le prime voci reclamanti una riforma, se non radicale, almeno parziale e graduale del nostro Codice Civile.

Spetta alla Storia del Diritto Romano, a questa *physique expérimentale de la législation romaine* (fo mia un'espressione di Portalis), spetta ad essa l'alto compito di venir mettendo sempre più in evidenza ciò che omai è la parte definitivamente morta del Diritto Romano, e ciò che può e dee tenersi in conto da' nostri venturi legislatori, affinché l'Italia abbia un Codice Civile rispondente insieme e alla tradizione latina e a' nuovi progressi scientifici, economici, sociali.

VIII.

Poche età, o Signori, videro tante scoperte epigrafiche quanto questa nostra: ricorderò a voi quelle fattesi in Creta, a Gunugus, a Vaison, a Beetgum, a Narbona? Noi dobbiamo salutar festanti queste crescenti scoperte: esse vengono ad avvivar sempre più il culto scientifico del Diritto Romano, ed ora sui rapporti tra il Diritto Romano ed il Greco, ora sui *Flamines* e sulle *Flaminicae provinciarum*, ora sul *manceps* spandono nuovi ed insperati raggi di luce.

L'*epigrafa giuridica* è divenuta oggimai uno de' migliori sussidi scientifici dello studio del Diritto Romano, e se, da un canto, il *Corpus Inscriptionum Latinarum* e l'*Ephemeris epigraphica* ci forniscono un prezioso materiale da sfruttare; dall'altro, il *Dizionario epigrafico di Antichità romane* di Ettore De Ruggiero è agli studi nostri una guida di non

minor valore: è un' opera, o Signori, che fa onore all'Italia.

D' altra parte ancora, la critica, già perfezionata dall' antica scuola storica, si fa semprepiù acuta e ricostruttrice: noi le dobbiamo molto. Le dobbiamo una nuova ricostruzione del sistema delle XII Tav. ed una nuova restituzione (sia pur non sempre accettabile) del testo loro. Le dobbiamo una nuova restituzione di quell' *Edictum perpetuum*, che in sé riassume quell'opera sapiente de' pretori, per la quale il Diritto Romano, lungi dall'impaludarsi nell' *immobilismo*, poté tener dietro alla libera espansione delle forze sociali: lo provò il signor J o u r d a n. Le dobbiamo nuove accurate edizioni di fonti antegiustinee; le dobbiamo una nuova preziosa edizione del *Corpus Iuris*: onore a M o m m s e n, a K r u e g e r, a S c h o e l l; le dovremo, tra non guari, nuove ricerche sulla storia delle *Pandette* nel M. E., e ce ne congratuliamo con Chiappelli.—Alla critica moderna, aiutata da energici mezzi chimici, dobbiamo una più completa lettura del Codice Veronese; ad essa una nuova edizione della *Parafraasi greca delle Ist. imperiali*; ad essa nuove e più perfette norme sulla diagnostica delle interpolazioni nel Codice e ne' Digesti. Ad essa pure l' edizione accurata e sapiente di fonti greco-romane, e ci contribuirà anche l' Italia con la ventura edizione del *Tipucito*; ad essa nuove acute indagini sugli *Indici de' Digesti* di Teofilo, di Doroteo, di Stefano; ad essa delle norme per un savio uso de' *Basilici* e dei loro scoli, poichè non si vuol attribuir eguale autorità ad un passo di Taleleo o di Teofilo e ad uno scolio di Garida. — Ad essa ancora una *Palingenesia Iuris Civilis*, che oscura per sempre quella di Hommel; ad essa nuove ricerche sulla compilazione e sui compilatori delle *Istituzioni imperiali*; ad essa uno studio acuto e paziente dell' individualità e delle dottrine e de' singoli giureconsulti romani, stu-

dio, che solo potrà farci bene apprezzare e l'entità scientifica di ciascun giureconsulto e l'intrinseco valore della scienza giuridica romana.

Talora, piena di ardore e di forza, questa critica vuol scuotere certi nostri vecchi convincimenti: ricordiamo i dubbi sull'autore della *Parafrasi Greca* e sul genuino contenuto del Codice Veronese; ricordiamo gli attacchi, un po' virulenti, contro Cicerone e Ulpiano e Gaio. — Pur mantenendoci lontani dalle intemperanze sue, salutiamo festanti, o Signori, questa critica gagliarda e feconda, che, o perfezionando gli antichi mezzi d'indagine o nuove fornendocene, è venuta a determinar sempre più la vocazione del nostro secolo alla cultura scientifica del Diritto Romano. Se è vero, che questo, 'più che ad un tempio con bell'arte architettato, è paragonabile ad un alto monte formato dalla Natura' (lo disse Scialoja); se è vero, che il pregio suo è anzitutto scientifico (ha ragione Bruggi), studiarlo con tutti i sussidi, che i progressi della scienza ci offrono, è lo stesso che comprenderne meglio lo spirito ed apprezzarne meglio quel singolar valore, per il quale se *Roma guerriera cadde, Roma giuridica regna ancora.*

Ed eccoci giunti alla meta, o Signori. Pigliando le mosse dall'alto Medio Evo, siamo venuti giù giù sino a' nostri giorni: vari centri di cultura, varie scuole con lor vari indirizzi incontrammo: che cosa rappresentano? che cosa sono? Rappresentano e sono le pietre miliari del cammino, che al pensiero fu uopo percorrere prima che si giungesse alla moderna cultura scientifica del Diritto Romano.—Scienza, come tutte le altre perfettibile, quella del Diritto Romano s'è venuta, attraverso i secoli, perfezionando in armonia a nuove scoperte, in armonia a nuovi mezzi d'indagine. L'opera de' Glossatori, dei post-

glossatori, degli umanisti, de' savigniani non andò e non poteva andar perduta: un indistruttibile vincolo lega ognora il presente al passato e la moderna cultura scientifica, cui il secolo nostro si sente chiamato, incontrastabilmente si riannoda alle culture precedenti, delle quali è insieme il perfezionamento e lo sviluppo; ed il romanista moderno, senz' essere più nè un glossatore, nè un commentatore, nè un culto, è di tutti l'erede beneficiato.

Signori,

Con questa equanimità, con questo spirito imparziale e sereno mi parve si dovesse giudicare l'opera del passato e la vocazione del presente, che abbiám visto sorgere come una natural filiazione di progressi scientifici-secolari.

Ed all'Italia nostra, che tanta parte v' ebbe, auguriamo che, pur in mezzo alle penelopee vicende de' suoi scolastici ordinamenti, vivo e gagliardo sempre conservi il culto del Diritto Romano, ch' è sua gloria antica; questo culto che oggi si accentua pur nell'Inghilterra, nella Russia, nell' America.

L' *Istituto*, che sorge là, a Roma, in mezzo alla maestà dei vetusti monumenti, sarà, non ne dubitiamo, come un tempio di questo culto, e ce ne rallegriamo: ricordiamoci con G. C a r l e, che l'Italia parve sempre rinata a nuova vita ogni qualvolta sentì rivivere forte e potente nel suo petto l'antica tradizione di Roma. E possa tu, o Italia, custodir sempre gelosa, quasi come simbolo di tua unità, questa tradizione vetusta di sapienza, di grandezza, di gloria ! 1)

1) Leggiamo in un diario che dal Ministero della P. I. s'è presa l'iniziativa d'una riproduzione eliografica del Ms. fiorentino delle *Pandette*: ogni romanista non può che lodare il pensiero e l' iniziativa.

Signori, colleghi, giovani.

È con questi voti, è con questi auguri, con questi propositi, con queste speranze, ch'io vengo in mezzo a Voi; nè vi dispiaccia, che quassù, *Romanorum more*, io accoppi al culto della scienza quello della patria. Forte, unificata, libera, i nostri padri ce la lasciano: ora a Voi, giovani forze, il ridarle, mercè studi severi, scientifica grandezza. E sia questo il gran compito, questo sia il supremo ideale della gioventù della nuova Italia.



NOTA

.....

Quando questa prolusione era già stampata, ci cadde sotto l'occhio quella dello Zdekaneer su l'origine del Ms. Pisano delle Pand. Giustinianee. Siena 1890 (Cf. Studi Senesi, VI (1890), p. 289, ss). L' A. sostiene l'origine ravennato del Ms: infatti, a parer suo, dalla Glossa Accurs. ad D. 24, 3. v. quemadmodum (cf. Chiappelli, Lo Studio Bolognese, p. 36) risulterebbe " avere Ravenna per tutto il M. E. posseduto un testo intiero del Dig. ", e questo testo non potrebbe essere stato (direttamente o indirettamente) altro che quello pisano. Ora non ci sembra che l'essere stato recuperato a Ravenna l' *Infortiatum* (come asserisce la *Glossa Accursiana*) provi, senza più, che Ravenna ebbe per tutto il M. E. un testo intiero de' Digesti (cf. La Mantia in Riv. Ital. per le sc. giuridiche VIII, p. 6 ss). Per altro, ritorneremo su questo punto in una ventura recensione della prolusione del nostro egregio collega.

Z.-R.